

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/2004** (ECLI:IT:COST:2004:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **26/11/2003**; Decisione del **18/12/2003**

Deposito del **13/01/2004**; Pubblicazione in G. U. **21/01/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28184**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 18 DICEMBRE 2003 - 13 GENNAIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Ferrara con tre ordinanze del 17 febbraio 2003, iscritte al n. 381, al n. 382 e al n. 384 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con tre ordinanze del 17 febbraio 2003 il Giudice di pace di Ferrara ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione;

che il giudice *a quo* osserva che l'art. 52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, consentendo l'applicazione sia dell'oblazione "volontaria" ex art. 162 del codice penale, sia di quella "discrezionale" prevista dall'art. 162-bis del medesimo codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni già punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e oggi punite con la pena alternativa dell'ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;

che, a fronte di tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, appare in contrasto, secondo il rimettente, con:

- l'art. 3 Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'art. 552, comma 1, lettera *f*), e comma 2, cod. proc. pen., ove è previsto non solo l'avviso, ma anche la nullità in caso di omissione;

- l'art. 3 Cost., poiché, irragionevolmente, l'avviso non è previsto proprio in relazione a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento»;

- l'art. 24, secondo comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell'imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso all'oblazione, che è espressione del diritto di difesa;

- l'art. 97, primo comma, Cost., perché comporta «ritardi nella fase del dibattimento in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione, non è posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa in anticipo rispetto alla fase dibattimentale» e il «dibattimento di conseguenza diviene in effetti una fase del procedimento del tutto obbligata»;

che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell'attuale art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell'avviso concernente la facoltà di chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione.

Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve perciò essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che identica questione, sollevata dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 231 del 2003;

che questa Corte ha affermato, in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che «dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono [...] trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art.

29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000» e che «nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lettera e), del menzionato decreto legislativo, da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)»;

che in questa prospettiva «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;

che nell'occasione questa Corte ha inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia;

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con la pronuncia richiamata, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.